



COMUNE DI SASSETTA
Provincia di Livorno

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Regolamento

dell'Imposta di Pubblicità e del Servizio delle Pubbliche Affissioni

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Indice

TITOLO I

Norme generali

- Art. 1 – Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 – Tipologia degli impianti pubblicitari
- Art. 3 – Divieti

TITOLO II

Imposta di pubblicità

- Art. 4 – Presupposto dell'imposta, soggetto passivo, modalità di applicazione dell'imposta: rinvio
- Art. 5 – Distinzioni dell'imposta di pubblicità
- Art. 6 – Autorizzazioni
- Art. 7 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione
- Art. 8 – Dichiarazione
- Art. 9 – Pagamento dell'imposta

Del Servizio delle pubbliche affissioni

- Art. 10 – Istituzione del servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 11 – Pagamento del diritto sulle Pubbliche Affissioni
- Art. 12 – Soggetto passivo del diritto
- Art. 13 – Impianti per le Pubbliche Affissioni
- Art. 14 – Determinazione del diritto
- Art. 15 – Modalità di svolgimento del Servizio delle Pubbliche Affissioni

Abusivismo e sanzioni

- Art. 16 – Abusivismo e rimozione
- Art. 17 – Sanzioni amministrative
- Art. 18 – Sanzioni tributarie ed interessi

TITOLO III

Norme finali e transitorie

- Art. 19 – Entrata in vigore

TITOLO I Norme generali

Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e disciplina la effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale, soggette rispettivamente al pagamento di una imposta ed alla corresponsione di un diritto.

2. Ai fini dell'applicazione delle tariffe della pubblicità e dei diritti relativi al servizio delle pubbliche affissioni, si dà atto che il Comune di Sassetta appartiene alla Classe V, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 507/1993.

Art. 2 Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Nell'ambito del territorio comunale, la tipologia ammessa degli impianti e dei mezzi pubblicitari è la seguente:

a. Insegna o targa – mezzo pubblicitario posto ad individuare la presenza di una attività (commerciale, artigianale, industriale, di servizio od altro), della quale potrà indicare nome o ragione sociale, tipo di attività od esercizio, i prodotti od i servizi ad essa connessi;

b. Cartello – mezzo pubblicitario realizzato su pannello rigido, non deteriorabile, la cui stabilità sia garantita da una struttura adeguatamente dimensionata, di tipo mono o bi-facciale;

c. Manifesto – mezzo pubblicitario prevalentemente realizzato su carta, di dimensione modulare (mt. 0,70 x 1,00) semplice o multiplo, da apporre su appositi impianti di supporto di tipo bi-facciale, stabilmente infissi al suolo, oppure di tipo monofacciale, come riquadri o supporti (prevalentemente metallici, denominati "lamiere") applicati su paramenti o superfici murarie;

d. Locandina – mezzo pubblicitario prevalentemente cartaceo, di dimensioni ridotte rispetto al manifesto, da apporre all'interno di esercizi pubblici e commerciali. Se realizzata in materiale rigido, può essere posizionata sul terreno;

e. Volantino – mezzo pubblicitario prevalentemente cartaceo, di dimensioni ridotte (formato A4 o simili), utilizzato per la trasmissione diffusa tramite appositi incaricati;

f. Striscione – mezzo pubblicitario mono o bi-facciale, realizzato su supporti non rigidi, generalmente in tessuto, avente uno sviluppo prevalentemente orizzontale e formato da uno o da più elementi (es. festone di bandierine), posto in attraversamento perpendicolare a vie, piazze o luoghi di transito ed ancorato ad appositi supporti di sicurezza, ad una altezza tale da non creare intralcio o pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità;

g. Stendardo o Gonfalone – mezzo pubblicitario monofacciale privo di rigidità, realizzato con materiali di qualsiasi natura, a prevalente sviluppo verticale, da ancorare esclusivamente a sostegni (es. pali) all'uopo dedicati, senza intralcio o pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità. E' fatto comunque divieto di ancoraggio ai pali di sostegno dei cartelli della segnaletica stradale, delle linee elettriche, dell'illuminazione pubblica.

h. Preinsegna – mezzo pubblicitario costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente altri simboli o marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, finalizzata alla pubblicizzazione della sede dove si esercita una determinata attività;

2. I mezzi pubblicitari di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, potranno essere di tipo pittorico ed a cromatismo semplice o luminoso e, in quest'ultima ipotesi, detto cromatismo potrà essere a luce propria od a luce riflessa da apparecchi all'uopo installati.

Art 3 Divieti

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità, nonché l'effettuazione della stessa, con modalità non conformi al presente Regolamento. E' vietato effettuare lanci di volantini sia da autoveicoli fermi che in movimento, per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedano la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio.

2. Per i divieti e le limitazioni relative alla effettuazione di pubblicità e di pubbliche affissioni, si fa altresì rinvio alle norme contenute nel D. Lgs. n. 285/1992 di approvazione del "Nuovo Codice della Strada" ed al D.P.R. n. 495/1992 di approvazione del "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada", e loro successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II Imposta di Pubblicità

Art. 4 Presupposto dell'imposta, soggetto passivo, modalità di applicazione dell'imposta

1. Per quanto attiene il presupposto dell'imposta, il soggetto passivo e le modalità di applicazione dell'imposta si fa espresso rinvio alle norme contenute negli art. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

2. Ai fini della applicazione del presente Regolamento e delle relative tariffe dell'Imposta di Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, si specifica che per "mezzo" attraverso il quale si diffonde il messaggio pubblicitario.

Art. 5 Distinzioni dell'imposta di pubblicità

1. Agli effetti dell'applicazione delle tariffe, l'Imposta di Pubblicità è distinta in:

A) pubblicità soggetta al pagamento per anno solare di riferimento;

B) pubblicità soggetta al pagamento per periodi di imposta inferiori all'anno solare, specificati caso per caso.

2. Rientrano nelle fattispecie di cui alla lett. A) del precedente comma 1, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del D. Lgs. n. 507/1993:

- la c.d. "pubblicità ordinaria", di cui al 1° comma dell'art. 12 del D. Lgs. n. 507/1993;

- la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui (3° comma, art. 12, del D. Lgs. n. 507/1993);

- la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13 del D. Lgs. n. 507/1993);

Art. 6 Autorizzazioni

1. All'interno del centro abitato, l'effettuazione della pubblicità che richiede l'installazione o la collocazione di appositi impianti o di insegne, di cui all'articolo 2, sulle strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere con le modalità stabilite dal presente regolamento o dal regolamento edilizio . Tale autorizzazione è richiesta anche per la pubblicità che prevede la semplice decorazione di facciate, muri.

All'esterno del centro abitato, lungo le strade ed in vista di esse, l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari è rilasciata dagli enti proprietari delle strade, secondo le procedure di cui al Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

La pubblicità effettuata in assenza della prescritta autorizzazione è abusiva e come tale è sanzionata ai sensi di legge.

2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione è tenuto a presentare apposita richiesta, con procedura informatizzata e nel rispetto delle norme sul bollo.

3. Qualora la collocazione degli impianti di cui al comma 1 interessi edifici ed aree, comprese loro

pertinenze, soggetti a vincoli paesaggistici, ambientali, architettonici o storici, l'interessato deve richiedere agli enti competenti il loro parere.

Nel caso di installazione di impianti pubblicitari su tratti di strada, traversanti il centro abitato, di proprietà di enti o soggetti diversi dal Comune, il soggetto interessato deve richiedere all'ente o soggetto proprietario il nulla osta, i cui estremi dovranno essere riportati nella richiesta di autorizzazione.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio competente cura l'istruttoria verificando la completezza formale della richiesta e della documentazione allegata. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricezione di tutta la documentazione. Nel caso di carenza e/o incompletezza della documentazione, l'Ufficio provvede a richiederla al soggetto interessato. Fino alla ricezione della suddetta documentazione il termine del procedimento rimane sospeso. Qualora l'interessato non fornisca entro 30 giorni tutta la documentazione e/o i chiarimenti richiesti, la domanda di autorizzazione viene respinta.

5. In base al tipo di mezzo pubblicitario che si intende installare ed alla sua collocazione nel territorio comunale, l'Ufficio può richiedere pareri tecnici agli uffici comunali competenti in materia di mobilità, arredo urbano e di edilizia; in tali pareri possono essere indicate eventuali condizioni e prescrizioni da inserire nell'atto di concessione o autorizzazione. Il parere deve essere reso entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 15 giorni in caso di motivate esigenze istruttorie. Nel caso in cui il parere non sia espresso nei termini suddetti, esso si intende reso in senso favorevole al rilascio dell'autorizzazione.

6. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, l'autorizzazione è rilasciata all'interessato dall'Ufficio Comunale competente entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. In caso di diniego l'Ufficio invia all'interessato apposita comunicazione.

7. L'autorizzazione è personale e non cedibile. L'interessato che ha ricevuto la comunicazione di esito favorevole al rilascio dell'autorizzazione, è tenuto a presentare la dichiarazione di pubblicità con allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

8. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 3 anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile su richiesta. Sono fatti salvi gli eventuali diritti dei terzi.

9. Nel caso di subingresso, ad esempio per cessione d'azienda, senza alcuna modifica agli impianti pubblicitari, la nuova autorizzazione viene rilasciata per il rimanente periodo di validità della originaria autorizzazione. La richiesta di subingresso deve essere presentata con le stesse modalità di cui al comma 2, e deve essere corredata dalla dichiarazione che attesti l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

10. Salvo il caso di rinnovo, il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla completa rimozione del mezzo pubblicitario ed alla rimessa in pristino dei luoghi.

11. Non è necessaria l'autorizzazione di cui al presente articolo, per la pubblicità effettuata nei modi seguenti:

a) all'interno di luoghi aperti al pubblico spettacolo o negli esercizi pubblici in genere, purché non visibile dalla pubblica via;

b) per l'esposizione di locandine cartacee da collocare a cura dell'utenza all'esterno e all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico. In questo caso le locandine devono essere preventivamente timbrate, a cura dell'Ufficio competente, con la data di scadenza dell'esposizione;

In tutti i casi di cui sopra, la pubblicità è consentita previo pagamento dell'imposta di pubblicità, salvo casi di esenzione previsti dalla legge, e presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 del D.lgs 507/1993.

Art. 7 Decadenza e revoca dell'autorizzazione

Sono causa di decadenza dall'autorizzazione:

1. La non rispondenza del messaggio pubblicitario rispetto a quello autorizzato;

2. L'inosservanza delle condizioni dettate nell'autorizzazione e delle prescrizioni regolamentari;

3. Il trasferimento del manufatto o impianto pubblicitario ad altro soggetto, in violazione delle norme

del presente regolamento;

4 Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni;

5 L'autorizzazione è revocata per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

6 Per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico, d'urgenza, modifica di norme regolamentari e legislative, l'autorizzazione può essere sospesa o modificata nei termini e nelle condizioni indicate dal Comune.

Art.8 Dichiarazione

1. Prima dell'esposizione di qualsiasi mezzo pubblicitario il soggetto passivo, di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 507/1993, è tenuto a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, utilizzando il modello predisposto dal Comune. Alla dichiarazione deve essere allegata l'attestazione di pagamento, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione di pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta, da eseguirsi entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il termine per l'eventuale presentazione della denuncia di cessazione o variazione rimane confermato al 31 gennaio, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 507/1993. Decorso il termine anzidetto, l'eventuale denuncia di cessazione avrà effetto a decorrere dall'anno successivo, mentre dovrà essere interamente corrisposta l'imposta annuale.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1.2 e 3 del D. Lgs. N. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 9 Pagamento dell'imposta

1. Per la pubblicità di durata inferiore all'anno l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, all'atto della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 10.

2. Il termine per il pagamento dell'imposta della pubblicità annuale, successivo al primo anno di imposizione, è fissato al 31 marzo di ogni anno.

3. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento messo a disposizione dal Comune. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

CAPO II

Del servizio delle Pubbliche Affissioni.

Art. 10 Istituzione del Servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, è istituito nel Comune il Servizio delle Pubbliche Affissioni.

2. Le pubbliche affissioni costituiscono un servizio di esclusiva competenza comunale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del D. Lgs n. 507/1993, in materia di affissioni dirette.

3. L'Amministrazione comunale può affidare a terzi il servizio di pubblica affissione e deaffissione di

manifesti su impianti comunali. Il Comune si riserva il controllo dei diritti versati e delle corrette modalità di svolgimento dell'attività affidata, nonché il controllo della tempestività e regolare affissione di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali e commerciali.

4. Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs n. 507/1993, il Comune Sassetta appartiene alla classe V.

5. Il Servizio delle Pubbliche Affissioni garantisce l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, culturali, ovvero di natura commerciale.

6. Le disposizioni previste nel presente regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili con quanto previsto dal D. Lgs n. 507/1993, anche al Diritto sulle Pubbliche Affissioni.

Art. 11 Pagamento del diritto sulle Pubbliche Affissioni

1. Per l'effettuazione delle Pubbliche Affissioni è dovuto un diritto così come disciplinato dal presente regolamento.

2. Il pagamento deve essere effettuato mediante sistemi indicati dal Comune.

Art. 12 Soggetto passivo del diritto

1. Il diritto è dovuto in solido da chi richiede il servizio, e da colui nel cui interesse è effettuata l'affissione.

Art. 13 Impianti per le pubbliche affissioni

1. Si definisce impianto per le pubbliche affissioni il mezzo che, per struttura e destinazione, accoglie quel particolare tipo di messaggio costituito da manifesto di qualunque materiale costituito.

Art. 14 Determinazione del diritto

1. Per la determinazione delle tariffe, delle maggiorazioni, delle riduzioni e delle esenzioni, si rinvia a quanto dettagliatamente disciplinato dagli art. 19, 20 ,21 e dall'articolo 22, comma 9, del D. Lgs. n. 507/1993.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del D. Lgs. n. 507/1993, il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere contestuale alla richiesta del servizio, e la prova documentale, dell'avvenuto pagamento, va allegato alla presentazione della domanda di affissione a cui si riferisce.

3. L'Amministrazione Comunale non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 9, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 15 Modalità di svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 22 del D. Lgs. n. 507/1993.

2. Il soggetto che richiede l'effettuazione del servizio di affissione del proprio materiale pubblicitario dovrà, salvo i casi di affissione d'urgenza disciplinati dall'articolo 22, comma 9, del D. Lgs. n. 507/1993, consegnare detto materiale all'Ufficio Affissioni e Pubblicità almeno tre giorni prima dell'inizio della affissione.

CAPO III

Abusivismo e sanzioni

Art. 16 Abusivismo e rimozione

1. Sono considerate abusive:

- Tutte le forme di pubblicità esposte senza la dovuta autorizzazione, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, o nella dichiarazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 507/1993.
- La pubblicità non rimossa a seguito di regolare denuncia di cessazione per scadenza o rinuncia all'autorizzazione.
- La pubblicità mantenuta a seguito di comunicazione di rimozione per intervenuta revoca o decadenza dall'autorizzazione o concessione.

Art. 17 Sanzioni amministrative

1. Alle violazioni di cui all'articolo precedente conseguono sanzioni amministrative, per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle presenti norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da €. 206,00 ad €.1.549,00, con notificazione agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 157, della L. n. 296/2006, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti, sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

4. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel sopracitato verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

5. Il Comune può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni pecuniarie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

6. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 18 Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 11, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,00 ad € 258,00.

3. Le sanzioni di cui ai primi due commi del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto, si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 471/1997.
5. Prima della notifica di un atto di accertamento il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, nei termini e secondo le modalità stabiliti.
6. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano interessi in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

TITOLO III

Norme finali e transitorie

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale. Dalla sua entrata in vigore si intendono abrogate tutte le disposizioni precedenti anche se materialmente non richiamate.